



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Comitato Tecnico per gli Idrocarburi

Adunanza del 30 aprile 1968

OGGETTO N° 10 - Istanze di ampliamento del permesso "Città di Castello" e "Senigallia" della Soc. SNIA VISCOZA, "Urbino" della Soc. Westates Mediterranea, "Sassoferrato" della Soc. Union Oil Adriatica, "Montefelcino" e "Monsano" della Società ELF Italiana Mineraria ed istanze di adeguamento delle domande di permesso "Jesi" e "Gubbio" della Società SNIA VISCOZA "Monsano" della Società Finanziamenti Esplorazione Idrocarburi, ricadente in territorio delle provincie di Arezzo, Perugia, Pesaro, Ancona, Macerata, Forlì ed Ascoli Piceno - Istanze della Soc. SNIA VISCOZA per l'estensione di titolarità alla Soc. GULF Italia.-

Il Comitato

VISTA la relazione ministeriale in data 26 aprile 1968
e i documenti ad essa allegati;

UDIRFO il relatore Prof. Moretti;

VISTE le istanze presentate:

- il 31 agosto 1967 dalla Soc. Union Oil Adriatica per l'ampliamento del permesso "SASSOFERRATO";
- il 31 agosto 1967 dalla Soc. Westates Mediterranea per l'ampliamento del permesso "URBINO";
- il 31 ottobre 1967 dalla Soc. Snia-Viscosa per l'ampliamento del permesso "CITTA' DI CASTELLO";
- il 14 novembre 1967 dalla Soc. ELF Italiana Mineraria per l'ampliamento dei permessi "MACERATA" e "MONTEFELCINO";
- il 21 novembre 1967 dalla Soc. Snia-Viscosa per l'ampliamento del permesso "SENI GALLIA";
- il 10 giugno 1966 dalla Soc. Snia-Viscosa per l'ottenimento dei permessi "GUBBIO" e "JESI";
- il 24 febbraio 1967 dalla Soc. S.F.E.I. per l'ottenimento del permesso "MONSANO";

- il 2 gennaio 1968 dalla Soc. AGIP per l'ottenimento del permesso "FABRIANO";

VISTE le istanze presentate dalla Soc. Snia-Viscosa in data 31 ottobre e 21 novembre 1967 e dalla Soc. S.F.E.I. in data 16 novembre 1967, con le quali le aree dei richiesti permessi "GUBBIO", "JESI" e "MONSANO", sono state adeguate ai criteri di cui all'art. 59 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed ampliate;

CONSIDERATO che le aree come sopra chieste in ampliamento di permessi già vigenti o in nuovi permessi di ricerca si sovrappongono vicendevolmente;

RITENUTO che la zona chiesta in ampliamento dell'area del richiedo permesso "JESI" supera il 20% dell'area originaria confermata, mentre tale circostanza non si verifica nei confronti dell'istanza "MONSANO";

CHE, pertanto, all'istanza "JESI" deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 77 della legge 21 luglio 1967, n. 613, la data della istanza di ampliamento e cioè quella del 21 novembre 1967, mentre l'istanza "MONSANO" mantiene la data originaria, cioè quella del 24 febbraio 1967;

CHE conseguentemente l'istanza "JESI" non può concorrere con l'istanza "MONSANO";

CHE ugualmente non può concorrere con tale ultima istanza la domanda della Snia-Viscosa intesa ad ottenere l'ampliamento del permesso "SENIGALLIA";

RITENUTO che la concorrenza fra le aree di ampliamento dei permessi "URBINO" e "MONTEPELICINO" può essere risolta mediante ripartizione della zona stessa fra le due Società;

VISTI i programmi di lavoro presentati dalle richiedenti;

E' DEL PARERE

che possano essere accordati gli ampliamenti dei permessi "CIT-

TA* DI CASTELLO*, "URBINO", "MONTEFELCINO", "SENIGALLIA", "SAS-
SOFERRATO" e "MACERATA" e i permessi di ricerca "MONSANO", "GUD-
EIO" e "JESI" nelle aree risultanti nella unita planimetria, con
rigetto parziale dell'istanza "FABRIANO" della Soc. AGIP.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Porta

L. Di Nardi



PROV. CONFORME
al Sec. ...

Porta